

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA – Ariminen. – Nullità del matrimonio – Error qualitatis, Condicio de futuro, Dolus – Sentenza definitiva – 29 settembre 2015 (A. 184/2015) – GIORDANO CABERLETTI, *Ponente*.*

Matrimonio - Consenso - Error facti - De errore in qualitate personae directe et principaliter intenta - La relazione tra errore e oggetto del consenso.

Matrimonio - Consenso - Error facti - De errore in qualitate personae directe et principaliter intenta - Requisiti dell'errore circa una qualità *directe et principaliter intenta*.

Matrimonio - Consenso - Condicio - Inadeguatezza del consenso condizionato.

Matrimonio - Consenso - Condicio - Condizione futura - Prova della condizione.

Matrimonio - Consenso - Dolo - Caratteristiche del dolo invalidante - L'intenzione dolosa *ad obtinendum consensum*.

È POSSIBILE che il contraente, facendo uso della sua libertà, modifichi l'oggetto del suo consenso, sempre che questa modifica non riguardi gli elementi e le proprietà essenziali del matrimonio. È quello che capita proprio nella fattispecie contemplata, in via eccezionale, dal can. 1097, § 2, cioè, che il contraente faccia sì che una determinata qualità dell'altro contraente diventi oggetto del suo consenso, quasi che si volesse più la qualità incarnata nella persona dell'altro contraente che la persona dell'altro contraente.

I requisiti dell'“error qualitatis” invalidante il consenso sono i seguenti: a) l'esistenza di un “actus positivus voluntatis” mediante il quale la qualità in questione viene intesa in modo tale da diventare parte essenziale dell'oggetto della decisione coniugale, cioè del consenso; b) Nel “modus progrediendi” deve essere chiaro che la qualità è stata intesa, come afferma il legislatore, “directe et principaliter”, vale a dire, non solo come motivo che ha portato alla scelta dell'altro come coniuge, ma come oggetto diretto e principale della scelta stessa, quasi come se, nel caso concreto, per motivi che vanno individuati, il contraente che è caduto in errore avesse voluto una qualità dell'altro contraente e sulla quale, però, ha errato, il che succede, come

* Vedi, alla fine della sentenza, la nota di HÉCTOR FRANCESCHI, *La precisazione dell'influsso di una qualità del contraente come elemento determinante nelle fattispecie di error qualitatis, errore doloso e condizione futura*.

ricorda Giovanni Paolo II, «quando “qualitas prae persona intendatur”» (*Allocutio ad Rotam Romanam*, 29 gennaio 1993, «AAS», 85 (1993), 1260, n. 7); c) è indifferente la causa dell'errore, che potrebbe essere il caso o il dolo. Conseguenza di questo è la chiara autonomia tra l'errore di cui al can. 1097, § 2 e il dolo del can. 1098, il che non toglie che entrambi i capi si possano dare simultaneamente, come capita non di rado.

La condizione, sia essa propria o impropria, di futuro o di passato o presente, non si addice all'incondizionalità del dono coniugale, il che spiega che nel Diritto latino la si ammetta con riserva – quella di passato o presente (cfr. can. 1102, §§ 2 e 3) – o venga semplicemente respinta – nel caso della condizione futura, che renderebbe sempre nullo il matrimonio (cfr. can. 1102, § 1) –, mentre nel CCEO si è stabilito che il matrimonio sotto condizione è sempre nullo: «*Matrimonium sub condicione valide celebrari non potest*» (can. 826 CCEO).

La vera condizione non si deve confondere con altre figure affini che però condizionate non sono – requisito o postulato, modo, ecc. –. Ci deve essere un positivo atto della volontà mediante il quale si sottopone l'esistenza del consenso o la sua permanenza ad una determinata circostanza o qualità. Se questa circostanza o qualità riguardasse il futuro, ci troveremmo dinanzi ad una condizione propria, che è quella futura, che rende sempre nullo il matrimonio, indipendentemente dal verificarsi o meno dell'evento o dell'esistenza o meno della qualità. Gli elementi di prova del consenso condizionato nel caso della condizione futura sono i seguenti: a) importanza dell'evento, circostanza o qualità, cioè il cosiddetto “*criterium aestimationis*”; b) dal punto di vista dell'iter psicologico del consenso condizionato, va sottolineato che questo consenso parte dall'esistenza di un dubbio, almeno iniziale, sul verificarsi o meno dell'evento o qualità dedotti in condizione; c) la forte reazione nell'apprendere che quella qualità a cui si teneva tanto da far sì che fosse “*condicio sine qua non*” per l'esistere stesso del matrimonio, chiamato dalla giurisprudenza “*criterium reactionis*”.

Nel dolo, diversamente dalle altre due fattispecie, non c'è bisogno di un positivo atto di volontà, ma di una qualità dell'altro contraente sulla quale si erra e che questo errore causato dolosamente sia stato causa del consenso. La ragione ultima del canone 1098 non è punire colui che inganna, ma proteggere il “*deceptus*” da una manipolazione nel processo di formazione della sua volontà matrimoniale che limiterebbe ingiustamente la sua libertà di decisione e sarebbe quindi contraria alla sua dignità. Gli elementi essenziali del dolo che rende nullo il consenso matrimoniale sono quattro: 1) che qualcuno contragga il matrimonio per un errore causato dal dolo; 2) che il dolo sia stato realizzato per ottenere il consenso; 3) che l'oggetto del dolo sia una qualità dell'altro contraente; 4) che il difetto di quella qualità possa perturbare gravemente il consorzio di vita coniugale.

(*Omissis*)

1. – *FACTI SPECIES*. – Dominus Petrus, in civitate Ariminensi a. 1968 natus, et domina Silvana, in urbe Bononiensi a. 1966 orta, die 5 martii 2002 in ecclesia parocchiali loci v.d. «*Riccione*», nuptias canonicas celebraverunt.

Ipsi sibi obviam venerant tempore autumnus anni 2000 itinere excursatorio perdurante in Hispania.

Mense novembri eiusdem anni mulieri tumoris diagnosis data est et dominus Petrus suam magnam sollicitudinem ipsi ostendit, eandem in nosocomio receptam visendo.

Festinanter consuetudo amoris inter iuvenes instaurata est, et immo domina Silvana participem se fecit vitae paroeciae cui dominus Petrus stricte ab infantia iunctus erat.

Vir fidem ac praxim christianam quam maxime colebat, quasi fulcrum ad quod tota eius vitaolvebat.

Concordes in principiis ac operis christianis sponsi ad nuptias eligendas pervenerunt.

Matrimonio inito partes stabilem cohabitationem instaurare non valuerunt mulieris laboris causa.

Vir animum uxoris erga praxim christianam mutatum esse putavit ideoque eius sensus amoris infrigescere incepit, ita ut, tantum quattuor mensibus a nuptiarum celebratione elapsis, domina Silvana separationem voluisset, quae a Tribunale Civitatis die 4 novembris 2002 pro rata habita est.

2. – Dominus Petrus die 24 octobris 2007 supplicem libellum porrexit, expostulans declarationem nullitatis sui matrimonii «per dolo posto in essere dalla donna Convenuta in causa, a mente del can. 1098 CIC o, subordinatamente, per errore a mente del can. 1097 § 2 CIC, in capo all'uomo Attore in causa».

Die 19 novembris 2008 Praeses collegii formulam dubii istis sub verbis statuit: «Se consti della nullità del matrimonio in esame per 1) dolo subito dall'uomo, Attore in causa, in subordine 2) errore circa una qualità da parte dell'uomo, Attore in causa».

Partibus auditis ac sex testibus excussis, instante Actoris Patrono pro novo capite nullitatis, Praeses hanc novam formulam dubii esse decrevit: «Se consti della nullità del matrimonio in esame per: 1) dolo subito dall'uomo, Attore in causa; in subordine 2) errore circa una qualità da parte dell'uomo, Attore in causa; in subordine 3) condizione de futuro da parte dell'uomo, Attore in causa».

Die 27 maii 2010 prodiit sententia Tribunalis primi gradus affirmativa dumtaxat «per errore circa una qualità da parte dell'uomo Attore».

Vinculi Defensore Tribunalis primi instantiae appellante, die 2 martii 2011 Tribunal secundi gradus causam ad examen ordinarium remisit deinde per decretum diei 17 maii 2011 Praeses hanc formulam dubii statuit: «Se la sentenza affermativa di primo grado debba essere o no confermata, cioè se consti della nullità del presente matrimonio per errore circa una qualità da parte dell'uomo».

Ast, instante Cl.mo Patrono partis actricis, die 27 septembris 2011 nova formula dubii istis sub verbis concordata est: «Se la sentenza affermativa di primo grado debba essere o no confermata, cioè se consti della nullità del presente matrimonio per l'errore circa una qualità della donna, a norma del can. 1097 § 2, in cui è incorso l'uomo e, da trattarsi come in primo grado, per condizione futura, a norma del can. 1102 § 1, apposta dall'uomo, riguardante la "ripresa più a fondo della vita cristiana" da parte della donna».

Denuo partes auditaе sunt; duo testes, iam in prima instantia excussi, suum vadimonium reddiderunt.

Die 5 decembris 2012 in secundo iudicii gradu lata est sententia negativa ad omnia.

Actore appellante, die 28 novembris 2013 ab Exc.mo Decano N. A. T. Turnus constitutus est.

Die 27 februarii 2014 infrascriptus Ponens formulam dubii istis sub verbis statuit: "An constet de matrimonii nullitate, in casu: 1) ob errorem in qualitate mulieris conventae ex parte viri actoris, in tertia instantia; 2) ob conditionem de futuro a viro actore adpositam, tamquam in secunda instantia; 3) ob dolum a muliere conventa patratum, tamquam in secunda instantia".

Actor suum tertium vadimonium praebuit; Conventa, quamvis legitime citata, tantum brevem epistolam ad N. A. T. misit; excussi sunt tres testes, inter quos duo prima vice suam depositionem tulerunt.

IN IURE

3. – **De errore in qualitate personae directe et principaliter intenta.** – Veritas personalis consensus coniugalis in nova Lege Ecclesiae plane agnoscitur, quia per matrimoniale foedus «vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt» (can. 1055, § 1) ac «Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium» (can. 1057, § 2).

Nupturientes igitur habentur uti obiectum materiale consensus, qui fit per mutuam traditionem atque acceptationem: «*Obiectum essenziale consensus matrimonialis indicatur verbis [...] subsequentibus: "Ita actu humano, quo coniuges sese mutuo tradunt atque accipiunt"*». Formula adhibita recte indicat, verbis traditione consecratis, indolem traditivo-acceptativam consensus matrimonialis atque eius *obiectum materiale*, scilicet personas ipsas coniugum: hi enim "*sese mutuo tradunt atque accipiunt*" [...]. In Concilio indicatur tantum obiectum materiale, seu id quod traditur et acceptatur – id est, personae ipse coniugum –, ommissa mentione obiecti formalis, seu rationis sub qua personae sese mutuo tradunt atque accipiunt, quae ratio ut patet, praesupponitur» (U. Navarrete, *Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1968, p. 73-75).

Personae unicitas, seu irripetibilitas, peculiaritatibus vel qualitatibus corporis animique signatur, quae esse possunt naturae physicae, moralis, socialis, iuridicae.

Attenta vero natura omnino personali consensus coniugalis, subiectum agens suam intentionalitatem explere potest eam vertendo in aliquam qualitatem alterius nubentis, et istius personae qualitas petita esse debet, iuxta subiecti voluntatem.

Quidem qualitas propria atque exclusiva identitatem personae ignotae definire valet, et si processus mentis ac voluntatis ad personam agnoscendam per qualitatem solummodo ipsi peculiarem fallit, habetur error qualitatis redundans in errorem personae (cf. can. 1083, § 2, 1^o Codicis piani-benedictini), quippe qui haberi debet uti error substantialis (cf. can. 126).

Attamen nupturiens omnino est dominus suis actus, atque obiectum consensus, nisi istud contra matrimonii essentiam intendatur, sub specie cuiusdam qualitatis alterius partis circumscribi potest, ita ut qualitas locum personae quasi obtineat et nubens, qui qualitate definita ornatus esse debet, fit medium ad illam qualitatem assequendam.

In huiusmodi facti specie agitur de qualitate communi vel accidentali, quae tamen per contrahentis voluntatem fit substantialis, uti doctrina ac iurisprudentia animadvertunt: «*la voluntad del contrayente ha substantivado una cualidad y, de este modo, la ha convertido en elemento más directo y principal que la identidad personal (que no desconoce) en la configuración del objeto mismo de su consentimiento. Nótese bien: el error en cualidad directa y principal es un error substancial de hecho. Ésta es la verdadera razón de su efecto dirimente. La cualidad, por ser directa y principalmente querida, ocupa en el objeto intencional del consentimiento el lugar substancial propio de la identidad personal del contrayente, la cual, si bien es conocida, pasa a ser secundaria e indirecta, es decir, pasa a ser accidental en el objeto de la voluntad real del contrayente*» (P.-J. Viladrich, *El consentimiento matrimonial. Técnicas de calificación y exégesis de las causas canónicas de nulidad (cc. 1095 a 1107 CIC)*, Pamplona, EUNSA, 1998, p. 140); «defectus qualitatis in altero contrahente in quam dirigitur directe et principaliter voluntas subiecti, secumfert nullitatem consensus ratione defectus obiecti subiective principalis consensus, quod *a fortiori* eundem effectum sortitur ac defectus elementi subiective essentialis in obiecto materiali consensus» (coram Erlebach, sent. diei 27 ianuarii 2000, RRDec., vol. XCII, p. 81, n. 8).

Si igitur obiectum a nubente volitum deest ideoque ipse in errorem incidit, consensus coniugalis omnino abest, cum orbetur elemento quod a nubente essenziale factum erat, ideoque matrimonium oriri nequit: «Error in qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur» (can. 1097, § 2).

Solummodo igitur error definitis qualitatibus ornatus matrimonium dirimit.

Quamvis nihil volitum habeatur quin praecognitum sit, error, etsi causam dans, voluntatem non tangit, et solummodo in intellectu manet; iste error minime consensum irritare valet, quia, si est concomitans, nullatenus in discrimen ponit nubentis intentionem contrahendi, quomocumque iste veritatem cogniturus sit, vel, si est antecedens, suadet nubenti uti motivum ad contrahendum, minime obiectum consensus cogendo.

Solummodo si error cadit in obiectum antea ab agente volitum, seu petitum, directe et principaliter, matrimonium nequaquam oritur, et differentiam inter errorem causam dantem consensui et errorem in qualitatem intentam iam doctrina Scholastica perspicue animadvertibat: «Si quis ducat uxorem meretricem vel corruptam, quam *putat* [sublineatio est nostra] esse castam et virginem: non potest eam dimittere [...]. Si quis feminam nobilem in coniugem *petat* [sublineatio iterum est nostra], et pro ea alia ignobilis tradatur ei, non est inter eos coniugium, quia non consentit vir in istam, sed in aliam» (Petrus Lombardus, *Libri IV Sententiarum*, dist. 30, c. 1).

Quapropter primum requisitum ad facti speciem erroris matrimonium irritantis definiendam habetur in actu positivo voluntatis elicito ab eo qui matrimonium inire intendit.

4. – Alterum requisitum erroris in qualitate pertinet ad modum progrediendi voluntatis subiecti agentis in qualitatem petendam; qualitas enim directe et principaliter quaerenda est.

Legislator utitur verbis iam a Sancto Alphonso de Ligorio adhibitis in sic dicta tertia regula pro inquirendo ac probando errore circa qualitatem personae: «si consensus fertur directe et principaliter in qualitatem, et minus principaliter in personam, tunc error in qualitate redundat in personam; secus, si consensus principaliter fertur in personam, et secundario in qualitate: v. g. si quis dixerit: *volo ducere Titiam, quam puto esse nobilem*, tunc error non redundat in substantiam, et ideo non invalidat matrimonium. Secus si dixerit, *volo ducere nobilem qualem puto esse Titiam*; tunc enim error redundat in substantiam, quia directe et principaliter intenditur qualitas, et minus principaliter persona» (*Theologia Moralis*, t. III, l. VI, cap. 3, dubium 2; ed. Bassani 1837, p. 73, n. 1016).

Legislator vero aliam facti speciem in can. 1097, § 2 ac errorem qualitatis redundantem in errorem personae, quae pertinet ad can. 1097, § 1, scilicet ad errorem in persona, agnoscere voluit.

Qualitas directe intenta discernitur a qualitate indirecte intenta, quae enim modo generico cogitatur vel uti effectus alius qualitatis exstat, ideoque in obiectum essenziale voluntatis ingredi non valet, sed habetur solummodo prout aliquid corollarium aut quid additum obiecto principali, scilicet personae alterius nubentis; analogia huiusmodi peculiaritatis sumi potest ex can. 1541 attinente ad documenta publica fidem facientia «de omnibus quae *directe et principaliter* [sublineatio est nostra] in iis affirmantur».

Si ex una parte intentio *directe* habita respicit qualitatem inter alias circumscribendam atque eligendam, ex altera parte intentio *principaliter* elicienda tangit qualitatem praecellentem personam, quae secundarie, iuxta verba Sancti Alphonsi, a subiecto agente eligitur: «principaliter intenditur qualitas, et minus principaliter persona» (*Theologia Moralis*, l. c.).

Magna cum sapientia a S. P. Ioanne Paulo II monemur: «l'“error in qualitate personae” soltanto allora può inficiare il consenso quando una qualità, né frivola né banale, “directe et principaliter intendatur”, cioè, come efficacemente ha affermato la giurisprudenza rotale, “quando qualitas prae persona intendatur”» (*Allocutio ad Rotam Romanam*, diei 29 ianuarii 1993, «AAS», 85 [1993], p. 1260, n. 7).

Quamvis aestimatio qualitatis sit quid subiectivum, in voluntate praesumpti errantis agnoscendum, qualitatis mensura vertit in dignitatem tum connubii tum alterius nubentis; si enim agitur de qualitate omnino levi, eminet praesumptio pro serio matrimonio ineundo cum persona petita atque electa, etsi deinde ipsa patefiat non ornata qualitate quae minimi ponderis ex communi aestimatione habetur: «Non sufficit prorsus ut qualitas quaedam in mente contrahentis magnum momentum assumat, sed ratio personae rationi qualitatis cedat oportet» (coram Bottone, sent. diei 16 maii 2002, RRDec., vol. xciv, p. 328-329, n. 6).

Solummodo si ille, qui *directe* et *principaliter* aliquam qualitatem per connubium adipisci intendebat, in errorem incidit, matrimonium oriri nequit; nam subiecti voluntas fertur in obiectum quod aliud est ab illo voluto.

Quilibet fons erroris in qualitate *directe* et *principaliter* intenta consensum irritum facere valet, scilicet casualitas aut dolus; ideoque caput in canone 1097, § 2 definitum, haberi debet uti autonomum a capite doli a can. 1098 statuto.

5. – Probatio erroris in qualitate matrimonium dirimentis per viam *directam* incipit, quae componitur confessione iudiciali necnon extraiudiciali praesumpti errantis; ast summi momenti habeantur opus est *indirectae* probationes, quae dialectice progrediuntur per criterium aestimationis, quod obtinetur ex errantis institutione, indole, ambitu sociali, confessione religiosa, eiusdem casibus vitae, necnon per criterium reactionis ostentae ab errante statim ac defectum qualitatis intentae detexerit: «attenta relevantia intentionalitatis hoc in nullitatis capite, magnae utilitatis est etiam *comparatio* inter *causam contrahendi* ex parte errantis et *peculiariter volendi* ex parte eiusdem contrahentis» (coram Erlebach, sent. diei 27 ianuarii 2000, cit., p. 88, n. 13).

6. – **De condicione de futuro.** – Cum subtili rerum sensu animadvertitur condicionem, in consensu iugali appositam, esse «fermentum corrumpens» (coram Canals, sent. diei 16 iunii 1971, Neapolitana, A. 125/71, p. 4), et ratio

nititur in aliquo defectu mutuae oblationis, quia consensus sub condicione positus vocari potest «[un] consenso coniugale *atipico*, un consenso non voluto ma tollerato dalla legge [...] è una limitazione di per sé molto aliena alle caratteristiche e ai presupposti del patto coniugale, che oggi più che mai si offre alla nostra considerazione come una donazione ed una accettazione mutua e assoluta, interpersonale, per un consorzio di vita totale» (J. M. Serano Ruiz, *Il consenso matrimoniale condizionato*, in *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Studi giuridici 61, cura P. A. Bonnet et C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 2003, pp. 387 et 389).

Ex una parte enim nubens ad «totius vitae consortium» (can. 1055, § 1) constituendum sese tradere declarat (cf. can. 1057, § 2), absolute et germano amore quasi ductus, ex altera parte vero ipse dominus manet sui consensus, qui unica ac necessaria causa efficiens matrimonii habetur, nulla humana potestate supplenda (cf. can. 1057, § 1).

Quapropter Ius Ecclesiae, recipiens ex iure naturali vim personae humanae voluntatis in agendo, condicionem ignorare nequit: «il meccanismo della condizione è tale che, se essa viene di fatto apposta ad un matrimonio, considerare quel matrimonio giuridicamente valido anche se la condizione non si verifica vorrebbe dire sostituire alla volontà del soggetto, che ha posto la condizione, la volontà dell'ordinamento» (O. Giacchi, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, Giuffrè, 1973³, p. 266).

Aliter ac traditio Ecclesiarum Orientalium (cf. can. 826 CCEO; D. Salchas, *Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali*, Roma, EDB – Bologna, 1994, p. 174-177), ius Ecclesiae latinae accepit facti speciem condicionis (cf. can. 1092, Codicis piani-benedictini; can. 1102, § 2 Codicis vigentis).

Ast nova lex Ecclesiae latinae condicionem de futuro uti irritantem consensum voluit quia quid absonum condicio de futuro, consensum iugalem suspendens ideoque progrediens contra connubii sanctitatem ac securitatem, aestimata est: «Matrimonium sub condicione de futuro valide contrahi nequit» (can. 1102, § 1).

Attentis sive veteri iure latino sive iure orientali subtiliter animadvertitur: «Il primo paragrafo – che riguarda la condizione “*de futuro*” – ha praticamente conglobato le [condizioni] necessarie, le impossibili, le illecite, le illecite contro la sostanza del matrimonio, ed infine quelle lecite, e per tutte indistintamente stabilisce che il matrimonio celebrato sotto condizione “*de futuro*” è invalido. Si noti la precisione del canone: poteva infatti il Legislatore usare la formula ambigua (nel testo non nel significato) adottata nel diritto canonico orientale del 1949, ove si stabiliva *non potersi* (= nequit) contrarre il matrimonio sotto condizione [...]; il Codice latino del 1983 invece ha felicemente usato una espressione di significato trasparente: “*Non può validamente contrarsi il matrimonio sotto condizione de futuro*”» (M. F. Pompedda, *An-*

notazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo Codice canonico, in Idem, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 258).

7. – *Condicio definitur uti «circumstantia actui adiecta ex qua ipse valor actus pendet»* (D. 12, 1, 19, 37).

Quod ad consensum matrimonialem pertinet, nubens quidem matrimonium vult, sed istud subicere intendit cuidam circumstantiae, quae per se externa veritati internae connubii exstat.

Condicio idcirco est limitatio voluntatis matrimonialis, quia haec absolute non elicitur: «Consensus limitari non potest, nisi actu voluntatis agentis quo ipse consensus limitatur, vel ab intrinseco vel ab extrinseco: limitatur ab intrinseco, quando eius obiectum (quod in casu est traditio iuris) in sua substantia limitatur; limitatur ab extrinseco quando obiectum consensus circumstantiae eidem extrinsecae subiicitur, ita ut obiectum ipsum ab hac circumstantia pendeat» (D. Staffa, *De conditione contra matrimonii substantiam*, Apud custodiam librariam Pont. Instituti Utriusque Iuris, Romae 1955², p. 8, n. 3); cum in prima facti specie natura ipsa matrimonii corrumpatur per exclusionem cuiusdam elementi aut proprietatis matrimonii essentialis (cf. can. 1101, § 2), in altera facti specie existentia connubii pendet a quodam adiuncto voluto a subiecto agente.

Condicio igitur solummodo per actum positivum voluntatis apponitur, quia consensus una cum suo obiecto sub agentis voluntate manet.

Aliae figurae, uti error, praesuppositum aut postulatum, demonstratio, modus vel onus, terminus (cf. D. Staffa, *op. cit.*, p. 14, nt. 16) condicionem constituere nequeunt, quia solummodo actus intellectus sunt ac manent quin in voluntatem ingrediantur, quamvis suadere valeant matrimonii electioni – et hoc fit in postulato vel praesupposito atque in causa seu motivo – vel actui consensus iam electo sese addunt, uti evenit in modo vel onere, attento quod «Modus non suspendit perfectionem actus, sicut fit in condizione, sed supervenit actui iam perfecto; proinde non potest vitiare consensum, statimque valet actus; contrahens tantum obligatus manet ad modi implementum» (S. Fraghi, *De condicionibus matrimonio apposis*, Officium Libri Catholici, Romae 1941, p. 110).

Distinctio etiam habetur inter propositum et condicionem: «il proposito differisce dalla condizione, perché appartiene all'intelletto e non alla volontà. Proposito o, in questo caso, intenzione, è la rappresentazione dell'atto volitivo, non il volere, perché volere vuol dire agire. Far proposito significa costruire deliberazioni, formulandole sia pure con la maggiore precisione (proposito deliberato e tenace), ma non ancora tradurle in atto, cioè dar loro quella spinta che dal campo della coscienza le trasporta nel mondo esteriore: questa spinta è data dall'atto di volontà, cioè dalla decisione. Il proposito è un progetto, non la costruzione [...]. La intenzione è l'ultima operazione

del processo intellettuale, mentre la dichiarazione condizionata è di già, per quanto commisto ad elementi di giudizio, un atto di volontà. Chi pone una condizione resta, sia pure entro certi limiti, con carattere eventuale, obbligato; mentre chi esterna una intenzione [...] non dà luogo ad alcun vincolo giuridico eventuale, ma tutt'al più a degli affidamenti [...]. "Io sposerò un professore" è una intenzione. "Se è un professore lo sposo" è una condizione» (M. Ferraboschi, *Il matrimonio sotto condizione*, Padova, Cedam, 1937, p. 61).

Pro supra memoratis figuris, in quibus condicio nullatenus componitur, iudex potius quam in cortice verborum sistat, quasi formalismo subiectus, veram nubentis voluntatem inquirat oportet, quia «in hoc peculiarissimo negotio quod appellamus contractum, una voluntas contrahentium valet, quocumque modo expressa» (coram Fiore, sent. diei 30 novembris 1968, Casalen., A. 215/68, n. 17).

8. – Fons psychologicus condicionis quidem habetur plerumque in dubio, cuius causa nubens seipsum tueri intendit pro aliquo fine obtinendo, qui vertere potest in aliquam qualitatem alterius partis vel in quandam circumstantiam quae iam evenit aut eventura est: «è completamente diversa la situazione spirituale di chi versa in errore e di chi pone una condizione: chi erra vuole perché non sa, chi pone una condizione sa di non sapere e perciò vuole l'evento condizionato all'evento condizionante; l'errante è persuaso della esistenza di un fatto che non esiste, colui il quale condiziona è in dubbio sulla esistenza di un fatto» (M. Ferraboschi, *op. cit.*, p. 43); et Iurisprudencia N. O. agnoscit huiusmodi processum psychicum quo condicio componitur: «appositio conditionis est *revelatio dubii*» (coram Solieri, sent. diei 19 februarii 1924, RRDec., vol. XVI, p. 62, n. 4); «saltem psychologicæ, appositio verae conditionis profluit ex aliquo dubio de circumstantia» (coram Defilippi, sent. diei 20 februarii 2001, *ibidem*, vol. XCIII, p. 168, n. 9), ideoque conditionis probatio incipit ex dubio in animo praesumpti condicionem apponentis exorto; sufficit autem dubium saltem initiale (cf.: Commissio Specialis RR. PP. Cardinalium, Versalien., diei 2 augusti 1918, «AAS», 10 [1918], pp. 388-390).

Conditio sane probatur si actus positivus voluntatis quamdam qualitatem vel circumstantiam intendens revera a nubente positus est, ac necesse est ut condicio numquam revocata sit nec ad adimpletionem pervenerit, si agitur de conditione de praeterito vel de praesenti.

Confessio iudicialis atque illa extra iudicialis subiecti condicionem apponentis directe condicionem ad lucem afferunt, et quidem elata a nubente qui sub conditione se consensum elicuisse edicit recipiuntur quoque ad mentem can. 1679.

Indirecte appositio conditionis dignoscitur per duo criteria, scilicet per aestimationem alicuius qualitatis aut cuiusdam adiuncti, atque per reactionem

illius qui condicionem se apposuisse profitetur, postquam ipse detexit condicionem purificatam non esse: «Substratum psychologicum ex quo condicio oritur duplex dici potest: magnum pondus quod in mente contrahentis circumstantia assumit atque dubium de existentia qualitatis in comparte. Impossibile, enim, est ut quis, prae matrimonio quod inire vult, aliquam circumstantiam seligat quam potioem matrimonio haud aestimet et quam, peculiari ratione, praevalere matrimonio non statuatur» (coram Bottone, sent. diei 30 octobris 1998, RRDec., vol. xc, p. 703, n. 6).

9. – **De dolo.** – In iure Ecclesiae iteratur definitio doli a Labeone data atque ab Ulpiano relata: «Omnis calliditas, fallacia, aut machinatio, quae ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibetur» (D. 4, 3, 1).

Iuxta hanc definitionem dolus praeprimis cum errore coniungitur, cum istius causa sit, atque iniustitia ab illo effecta incusatur: «*dolus essentialiter duos parit effectus*, quibus in praxi generatim additur tertius, ex se accessorius. *Primarius et directus doli effectus* hic est, quod in mentem agentis errorem excitat (dolus positivus) vel saltem errorem fortuitum jam existentem culpabiliter confirmat (error negativus), sub cuius erroris influxu agens determinatur ad ponendum actum juridicum determinatum. *Alter effectus*, omni dolo essentialiter proprius, in hoc consistit, quod *iniuriam* facit decepto, in quantum eum fraudulenter et quasi coactive ad actum ponendum impellat ideoque ejus libertatem agendi injuste laedat. *Tertius effectus* demum, ex se accessorius, sed in praxi fere semper cum dolo, praesertim in contractibus, connexus, in hoc consistit quod actus ex dolo positus alteri (sive ipsi dolum inducenti sive tertio) favorem, decepto vero praejudicium seu *damnum* afferat» (G. Michiels, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, Lublin-Brasschaat 1932, pp. 536-537).

Qui decipitur iniuriam ac praesertim vulnus quidem patitur quoad suam libertatem ac proinde quoad suam hominis dignitatem: «praeter errorem, dolus involvit etiam limitationem libertatis subiecti qui patitur dolum ideoque iniustitiam implicat» (F. J. Urrutia, *Dolus in iure canonico*, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 79 [1990], p. 268).

Iniuria decepto illata eidemque libertatis imminutio peracta, peculiari cum gravitate patent si de consensu iugali agitur. Per matrimoniale foedus enim «vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt» (can. 1055, § 1).

Verba «inter se» ad lucem afferunt relationem mutuae traditionis atque communionis amoris: «Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium» (can. 1057, § 2).

Dolus igitur haberi debet uti negatio vel repudiatio, et immo quid contrarium amoris, qui ad «unam carnem» efficiendam ducit: «L'amore sponsale [...]. Consiste nel dono della persona. La sua essenza è il dono di sé, del

proprio “io”. È una cosa diversa, e nello stesso tempo qualche cosa di più dell’attrazione, della concupiscenza, e persino della benevolenza [...]. “Donarsi” è più che “voler bene”, anche nel caso in cui grazie a questa volontà, un altro “io” diventa in qualche modo il “mio”, come avviene nell’amicizia. Tanto dal punto di vista del soggetto individuale quanto da quello dell’unione interpersonale creata dall’amore, l’amore sponsale è nello stesso tempo qualcosa di diverso e di più di tutte le altre forme dell’amore. Fa nascere il dono reciproco delle persone [...] l’amore [...] ha bisogno di libertà: l’impegno della libertà ne costituisce in certa misura l’essenza. Quel che non ha la propria fonte nella libertà, quel che non è impegno libero, perché determinato o effetto di costrizione non può venir riconosciuto come amore; non contiene nulla della sua essenza» (K. Wojtyła, *Amore e responsabilità*, Casale Monferrato, Marietti, 1980, p. 69, p. 84).

Traditio interpersonalis, quae ad communionem amoris vertit, veritatem de alterius nubentis identitate physica ac psychica praerequit.

In actu donationis ad matrimonium contrahendum, ex quo oritur «Intima communitas vitae et amoris» (*Gaudium et spes*, n. 48), «mutuum sibi adiutorium et servitium» (*ibidem*) persequens, nubens qui errat de alterius imagine, quae in obiectum consensus ingressa est, quodam gradu libertatis oritur: «ratio legis naturalis invalidantis matrimonii in hac provincia non est defendere contrahentem contra iniustitiam aliorum, sed protegere libertatem internam ad matrimonium celebrandum» (U. Navarrete, *Canon 1098 de errore doloso estne iuris naturalis an iuris positivi Ecclesiae?*, «Periodica de re morali canonica liturgica», 76 [1987], p. 166).

Lex Ecclesiae proinde rectam anthropologiam, etiam a Concilio Vaticano II vindicatam, ad matrimonium ob dolum contractum aptavit: «Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit» (can. 1098).

10. – Dolum matrimonium irritat solummodo si omnia haec quattuor elementa una simul concurrant, scilicet: 1) si quis matrimonium ineat errando, quia dolo deceptus; 2) si dolum ad matrimonium obtinendum patretur tum ab altero nubente tum a quavis tertia parte; 3) si obiectum doli sit quaedam alterius nubentis qualitas; 4) si defectus illius qualitatis consortium iugale turbare possit.

Error est quidem fundamentum huiusmodi vitii consensus; nam si defectus qualitatis optatae agnoscitur, antequam consensus eliciatur, de errore nullatenus agitur. Ignorantia non sufficit ad dolum gignendum; nam qui ignorat simpliciter nescit ac proinde in errorem haud incidit, cum ipse falsum iudicium de re ignota nequaquam edere possit.

Attamen in dolo negativo error, non autem ignorantia, ex silentio in mala

fide servato a decipiente, oritur, quia deceptus erratam aestimationem composuit.

Deceptor cum intentione matrimonium obtinendi ab altera parte agere debet, et eius machinatio positive fit, si ipse veritatem negat vel falsum asseverat, aut actio dolosa evenit per silentium callide custoditum.

Obiectum doli irritantis a lege canonica statuitur in qualitate «quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest» (can. 1098).

Natura qualitatum, quae consuetudini iugali officere possunt, praeprimis vertit in fines ac proprietates essentielles matrimonii, scilicet in consortium totius vitae quodammodo abstracte sumptum; qualitas tamen capax perturbandi connubium pertinet ad matrimonium *in facto esse*, quippe quod per relationem interpersonalem extruitur, ac perturbatio oriri potest ex pondere subiectivo quod qualitas habet pro eligenda altera parte ad consortium totius vitae instaurandum.

Quidem sub particula «potest» elementum subiectivum adiuncti perturbantis significatur.

Nam si qualitas, quae natura sua perturbans aestimanda est, nullatenus alicui personae incommodum affert, e. g. sterilitas, et quidem abdita, nubentem proli indifferentem aut contrario nequaquam frustrare valet.

Dolus enim causam dans matrimonio ineundo esse debet; non sufficit dolus incidens, quia nubens errans quomodocumque matrimonium accepisset, etiamsi veritatem de qualitate sua natura vitam coniugalem perturbante agnosceret.

11. – Probatio necessaria ac sufficiens doli matrimonium irritantis progreditur per viam directam, ac per viam indirectam, in qua magnum pondus tenet criterium aestimationis qualitatis, scilicet probari oportet quantum pondus praesumptus deceptus definitae qualitati praebet, atque criterium reactionis, seu modus sese gerendi a decepto sumptus statim ac ipse rei veritatem agnovit, uti magna cum claritae Iurisprudencia N. O. explanat: «a) definiendum est quaenam fuerit qualitas alterius partis, circa quam deceptus dolo asserit se in errorem incidisse; b) statuendum est sive momentum obiectivum illius qualitatis ad graviter perturbandum consortium vitae coniugalis, sive momentum subiectivum quod deceptus dolo illi qualitati tribuit; c) constabiliendum est num illa qualitas (vel eiusdem absentia) ante matrimonium reapse ignorata fuerit ab eo qui dicitur dolo deceptus; scil.: num in errore versaretur; d) colligendum est num ille error ab asserto deceptore dolose inductus sit et quidem ad extorquendum consensum alterius partis; e) explorandum est utrum modus agendi illius, qui se deceptum esse contendit, postquam veritatem detexit, reapse congruens an discrepans fuerit cum thesi quam propugnat coram Tribunale Ecclesiastico» (coram Defilippi, sent. diei 4 decembris 1997, RRDec., vol. LXXXIX, p. 859, n. 7).

IN FACTO

12. – **De mulieris qualitate a viro actore directe et principaliter intenta.** – Dominus Petrus, in familia christiana optime institutus, semper fidem stricte coluit necnon munera in communitate paroeciali magno animo exercuit: «I miei genitori erano molto credenti e praticanti ed hanno dato a me [...] una solida educazione cristiana. Sono sempre stato credente e praticante, non ho avuta alcuna crisi di fede o allontanamento dalla Chiesa. La mia parrocchia è nata nel 1973 ed io sono cresciuto con lei e assieme al mio attuale parroco, mio punto di riferimento nell'adolescenza ed anche attualmente [...]. La fede ed i valori cristiani per me sono molto importanti, sono imprescindibili: sono cresciuto grazie ad essi e fanno parte di me [...]. Non ritengo di essere un integralista, ma sono sempre stato un cristiano convinto».

Actoris fervorem religiosum necnon eiusdem sedulitatem in paroeciae inceptis Conventa ac unusquisque testis, consuetudine cum domino Petro saltem a iuventute utens, plane cognoscebant: «lui è sempre stato credente e praticante; era molto attivo in parrocchia»; «Pietro è sempre stato credente e praticante; fa parte dei gruppi giovanili parrocchiali: è stato ed è animatore di questi gruppi giovanili. È molto inserito in parrocchia e anche molto attivo. Per lui la fede e i valori cristiani sono la prima cosa; questo lo dico con certezza e senza ombra di dubbio. Ha sempre partecipato attivamente alla vita della Chiesa [...] per lui l'appartenenza alla parrocchia è stata sempre vissuta come qualcosa di serio per non dire decisivo» (Actoris Parochus); «Per Pietro la fede e i valori cristiani sono importanti e irrinunciabili, ed è rigoroso e scrupoloso nella loro applicazione» (Maurus C.); «Per lui i valori cristiani e la sua fede sono molto importanti e irrinunciabili. Assieme a lui e ad altri ragazzi abbiamo ricevuto un'educazione cristiana da don Martino e noi rappresentiamo lo zoccolo duro della parrocchia» (Eraldus B.); «La fede e i valori cristiani sono sempre stati importanti per mio fratello, egli è sempre stato fedele; fanno parte di lui, anche nelle sue scelte. Partecipa attivamente alla vita della Chiesa e ha molte attività [...] mio fratello professa i principi della fede cristiana e le verità in cui crede con molta convinzione» (soror Actoris); «Per Pietro la fede e i valori cristiani sono sempre stati molto importanti. Ha sempre partecipato attivamente alla vita della parrocchia» (Stephanus B.); «La crescita formativa in parrocchia è venuta a consolidare in Pietro quelli che sono i principi e i valori della famiglia in cui è nato. Man mano Pietro si è impegnato nei vari ambiti di attività in cui era suddiviso il gruppo giovani così da esserne totalmente assorbito. In quanto considerato persona di riferimento si è trovato a vivere un rapporto intenso col parroco» (Morenus P.); «È sempre stato molto preso dalle attività in parrocchia, sempre pronto per le varie iniziative» (Christianus F.).

Attento quod dominus Petrus pietatem futurae uxoris magni semper fecerat, quidem criterium aestimationis qualitatis optatae expletum videtur, ast probatio non obtinetur saltem quoad unam ex peculiaritatibus quaesitis nisi intentio directa ac praevalens patefieret.

Ex actis enim constat Actorem amore erga Silvanam captum fuisse, ideoque ipsum voluisse personam magis quam qualitatem religiositatis, etsi valde expetitam.

Actor enim refert optimam fuisse consuetudinem sponsaliciam, affectu atque aestimatione imbutam: «Tra noi c'erano stima ed affetto [...]. Io ero innamorato di Silvana ed anche lei di me. Tra noi c'era unità ed anche dialogo profondo [...]. Quello che mi convinse a sposare Silvana fu la certezza di amarla e di essere corrisposto [...]. Il fidanzamento fu sereno: tra noi c'era dialogo e stavamo bene insieme».

Domini Petri proximi amorem istius erga sponsam animadvertent: «Mi sembravano innamorati» (Parochus Actoris); «Silvana era innamorata di Pietro. Lui era molto innamorato di lei» (Eraldus B.).

13. – Omnino confligit cum errore in mulieris qualitatem sensus religionis qui in domina Silvana saltem ante nuptias patefiebat.

Mulier enim auxilium ex consuetudine cum domino Petro receperat ad fidem magis aestimandam atque ad praxim christianam resumendam, praecipuum Missam participandi die dominica obsequendo: «Da parte mia sono sempre stata sincera nel mio essermi riavvicinata alla Chiesa [...]. La mia vita di fede e la mia pratica religiosa io la vivevo sinceramente e spontaneamente, non per far piacere a lui, ma perché era il frutto del mio percorso di vita».

Vir positivam evolutionem religiosam dominae Silvanae viderat et ipse securitatem consecutus erat quoad sponsae mutationem in fidei rebus, uti iterum in suis depositionibus refert: «mi sentivo tranquillo con lei perché era colpita dal mio attaccamento alla religione [...] andavamo sempre a Messa insieme [...]. Silvana mi sembrava molto attratta ed anche riavvicinata all'ambiente della Chiesa [...] era anche contenta di avere riscoperto questo ambiente [...]. Di Silvana mi piacevano molte cose, soprattutto il suo bel carattere ed il fatto che fosse disponibile e sincera. Fra tutte queste qualità, quella più importante per me era il fatto che lei mostrava di essersi riavvicinata alla Chiesa e questo mi rassicurava [...]. Si mostrava, infatti, contenta di frequentare la mia parrocchia e mi diceva che avrebbe voluto anche riprendere più a fondo la sua vita cristiana [...]. Al tempo delle nozze, Silvana mi è sembrata sincera nei confronti dei miei convincimenti religiosi [...]. Quello che mi convinse a sposare Silvana fu la certezza di amarla [...] e inoltre [...] il fatto di vederla convinta nell'abbracciare i miei stessi principi religiosi e il fatto di vederla contenta di partecipare alla vita della parrocchia. Sia nei dia-

loghi con me che con il mio parroco, Silvana non mancava di evidenziare quanto positivo era per lei avere riscoperto e scoperto aspetti della vita della fede che lei non conosceva [...]. Silvana più volte mi disse di aver riscoperto un volto della Chiesa che lei neppure immaginava [...]. Vedendo poi la disponibilità di Silvana a conoscere la mia esperienza cristiana, a partecipare alle iniziative della mia parrocchia e ad approfondire la fede, ho continuato a stare con lei».

Parochus Actoris necnon testes qui una cum domino Petro inceptis parociae partem habebant firmant dominam Silvanam praxim christianam per durante consuetudine sponsalicia ex integro secutam esse: «Si è riavvicinata alla Chiesa perché ha conosciuto Pietro [...]. Silvana ha frequentato la mia parrocchia e mi sembrava sincera e convinta del suo riavvicinamento [...]. Silvana ha aderito alla pratica religiosa [...] e a noi sembrava sincera [...] prima di conoscere Pietro non era assidua praticante, conoscendo Pietro e la nostra parrocchia non soltanto ha cominciato a venire a Messa, ma ha condiviso altri momenti della vita comunitaria [...] veniva a Messa con Pietro e diede anche una certa collaborazione alla festa parrocchiale»; «quando Silvana veniva a Riccione [...] veniva a Messa [...] più di una volta l'ho vista partecipare anche alle attività parrocchiali» (Maurus C.); «Silvana si è lasciata coinvolgere nel frequentare l'attività parrocchiale e anche nell'aver colloqui con don Martino [...]. Durante il fidanzamento sembrava entusiasta e sincera in questo suo lasciarsi coinvolgere [...] si è resa disponibile a condividere la vita ed i valori incontrati nella nostra parrocchia» (soror Actoris); «Silvana durante il fidanzamento partecipava attivamente alle iniziative della nostra parrocchia. Ricordo che partecipava attivamente e ben volentieri» (Stephanus B.); «veniva anche lei a Messa» (Christianus F.).

Domina Silvana iterum atque iterum coram iudice atque in suis scriptis confessa est se fidem christianam coluisse et numquam operis Ecclesiae hostilem fuisse: «continuo ad avere Fede, questa è ed è sempre stata la mia vera forza e sostegno anche durante i momenti duri della mia vita [...]. Sono sempre stata credente [...]. A dicembre del 2000 mi sono ammalata e questo è stata occasione affinché la mia pratica religiosa diventasse più assidua [...] non è vero che io fossi lontana dalla Chiesa e mi sia riavvicinata: ho sempre avuto un mio contatto ed una mia fede [...] prima della mia patologia, non avevo pratica assidua; in seguito ho avuto maggiore regolarità [...] sento la Luce del Signore che mi dice di non arrendermi [...] il Signore mi dà tanta forza [...]. Prego il Signore affinché con la sua Luce tu sappia trovare la forza interiore per liberarti dalla rabbia [...] mantenendo salda la mia Fede [...] miei desideri di donna cristiana [...]. Non intendo allentare il mio cammino spirituale [...] in questo momento confido nella Luce del Signore [...] spesso mi recavo il mattino nella Chiesa vicina al lavoro [...]. Quando io ho conosciuto Pietro non ero praticante come lo sono diventata dopo aver dovuto

affrontare la malattia [...]. Tuttora conservo questa fede, aspetto importante per la mia vita [...] io non rinnegavo la mia fede che avevo scoperto [...]. Prima di quel periodo frequentavo soltanto la Messa domenicale».

Nullatenus igitur ex mulieris elatis, firmatis quoque ab Actore suisque testibus, patet defuisse in domina Silvana tempore consensus coniugalis qualitatem religiositatis, quidem ab Actore optatam.

DE CONDITONE DE FUTURO A VIRO APPOSITA

14. – Quum dominus Petrus cognovit dominam Silvanam, etsi allectatus erga ipsam, tamen statim magna sollicitudine motus est ob eius frigiditatem ad praxim christianam attinentem: «Quando ho conosciuto Silvana era molto lontana dalla Chiesa, andava a Messa solo per Natale e Pasqua. Nei confronti della Chiesa, Silvana si dimostrava indifferente e sotto certi aspetti la considerava retrograda [...] prima di mettermi insieme con Silvana avevo delle riserve su di lei, a causa della sua lontananza dalla fede e dalla Chiesa [...] per me, era importante questo aspetto e se lei non mi avesse dato occasione di vedere che non solo era interessata all'ambiente della Chiesa, ma che si stava anche riavvicinando, non l'avrei frequentata».

Solummodo in secundo et in tertio iudicii gradu Actor explicite confessus est se condicionem apposuisse, et quidem in futuram consuetudinem matrimonialem vertentem, scilicet praxim christianam sine intermissione a domina Silvana servandam necnon studium sese participem faciendi cum viri operibus ecclesialibus colendum: «non era per me implicito, nel senso che non mi sono accontentato che Silvana dimostrasse adesione alla vita di fede e alle attività della mia parrocchia, ma in maniera chiara le ho anche detto che proprio per questo suo cambiamento, per quella maturazione di fede che lei mi aveva dimostrato, io avevo la garanzia per poterla sposare serenamente [...]. Per me era condizione indispensabile che lei fosse in sintonia con me [...] nella decisione del matrimonio, io avevo detto con chiarezza a Silvana che intendevo continuare insieme l'esperienza cristiana. Per me questa condivisione della fede era una condizione per il mio matrimonio [...] condizione che io avevo posto già prima del matrimonio, cioè quella di condividere un cammino di fede [...] per me era una posizione assoluta quella di esigere dalla mia futura coniuge la condivisione del mio modo di vivere la fede o almeno di accettarlo senza mettere condizioni».

Ipsa conventa animadverterat strictam necessitudinem domini Petri cum communitate paroeciali: «I rilievi critici che io facevo a Pietro mettevano in evidenza quella che secondo me era una visione di praticare la fede perché ristretta alle consuetudini di quella particolare comunità dove lui vive [...]. Pietro e la sua famiglia mostravano un legame ed un attaccamento alla vita della parrocchia e al parroco don Martino, secondo me eccessivo [...]. Pie-

tro è venuto in vacanza con me con il permesso di don Martino e della sua famiglia».

In prima instantia viri Parochus, qui eiusdem animum plene noscebat, de condizione iam locutus erat: «La prima preoccupazione per lui, nei confronti di Silvana, era quella di assicurarsi che lei si fosse avvicinata alla comunità, alla Chiesa, alla Messa. Questo per lui era una condizione essenziale e imprescindibile per frequentarla e continuare il rapporto con lei»; et condicionem a viro appositam esse etiam alii testes iamdudu in primo iudicii gradu retulerant: «il fatto che Silvana si fosse riavvicinata alla Chiesa era una condizione essenziale e determinante per potersi sposare con lei» (Maurus C.); «Per mio fratello era importante e imprescindibile che Silvana possedesse i valori cristiani, che andasse a Messa e vivesse i sacramenti. Questo rientrava nel progetto di vita di mio fratello ed era la condizione fondamentale per lui per sposarsi con lei» (soror Actoris); «la fede per Pietro non era una questione di tempo dato alle diverse iniziative ma proprio un modo di vivere dei legami importanti e sua moglie avrebbe dovuto essere una donna disposta ad accettarlo» (Morenus P.); «Certamente, era evidente, come fosse fondamentale per Pietro il fatto che Silvana, la donna che andava a sposare, condividesse il suo cammino di fede così importante per lui» (Christianus F.).

In nostra instantia Parochus Actoris firmat domini Petri condicionem fuisse quoad vitam christianam a futura uxore servandam, nulla intermissione concessa: «Senza alcuna esitazione posso rispondere dicendo che Pietro avrebbe senz'altro condizionato il suo legarsi ad una donna al fatto che lei condividesse la medesima concezione di seria vita cristiana».

Conventa vero respuit dominum Petrum quamlibet condicionem appossuisse suis consensui coniugali: «Lui non mi ha mai posto condizioni particolari».

15. – Ex actis vero minime patet causa condicionem apponendi, cum dominus Petrus nuptias accepisset nullo dubio perturbatus quoad mulieris intentionem praxim christianam obsequendi, et immo sese securum animadvertisset de sponsae religiositate iam resumpta ac firma: «il fatto che lei mostrava di essersi riavvicinata alla Chiesa e questo mi rassicurava, perché non solo lo diceva a parole, ma ero confermato dai suoi atteggiamenti [...] ero sicuro e rassicurato [...]. Silvana mi è sembrata sincera nei confronti dei miei convincimenti religiosi e [...] per questa ragione l'ho sposata [...] mi sentivo sicuro [...] per questo suo cambiamento, per quella maturazione di fede che lei mi aveva dimostrato, io avevo la garanzia per poterla sposare serenamente [...] io non avevo dubbi o riserve sulla sua persona [...]. Nel momento in cui mi sono sposato mi sentivo tranquillo, perché Silvana si mostrava in sintonia con le mie aspettative [...]. Io credevo che Silvana fosse sincera nei miei confronti».

Numquam tamen vir suam condicionem revocavit.

Nequaquam accipi potest seduli Defensoris Vinculi deputati thesis de solo praesupposito ab Actore habito: «si reservationes habere potuit, istae initio positae sunt, quando illam cognovit antequam relationem affectivam instauraret [...]. Hic vero, proprie loquendo, non de 'riserve' agitur, sed de simplici desiderio et spe inveniendi determinatam qualitatem in altera parte, seu de praerequisito».

Dominus Petrus enim, qui summi habebat vitam christianam una cum uxore servandam ac colendam, indole valde firma ornatur et in praeceptis religiosi adimplendis aliquod integralismum sequebatur: «Pietro si dimostrava dogmatico [...] fa fatica a socializzare con le persone che non sono del suo gruppo [...]. Dalla vita matrimoniale ho visto che lui non era tollerante nei miei confronti [...] narcisista [...] la sua testardaggine [...] intransigente e perentorio nei miei confronti [...] carattere orgoglioso e rigido»; «è intransigente» (Actoris Parochus); «Pietro è una persona decisa e ferma nelle sue idee e nei suoi principi; non duttile nel cambiare opinione» (Maurus C.); «ha un carattere deciso e determinato» (Eraldus B.); «è intransigente sui valori» (soror Actoris); «intransigente» (Stephanus B.).

16. – Criterium reactionis videtur debile, quia separatio a Conventa electa est, etsi dominus Petrus iam conscius factus esset de mulieris mutatione: «la separazione l'ho proposta io come metodo estremo per provocarlo a riflettere e a cercare una soluzione sulle difficoltà di coppia» (cf. quoque sororem Actoris).

Reapse domina Silvana, matrimonio iam inito, deserere incepit synaxim eucharisticam, uti ipsa agnoscit: «Sono credente saltuariamente praticante [...] ora frequento con minor regolarità [...] non sono praticante come lo è Pietro e spiego: io vado a Messa quasi tutte le domeniche, non vado sempre nella stessa Chiesa come fa lui».

Domina Silvana refert se libertatem viro concessisse quoad eius munera in paroecia exercenda: «Ho sempre lasciato libero Pietro di frequentare ed avere le sue attività di divertimento personale e quelle inerenti la parrocchia [...] non ho ostacolato Pietro nel frequentare la Messa o la comunità; ho solamente chiesto che, qualche volta, mettesse al primo posto la nostra frequentazione rispetto ad eventuali impegni parrocchiali».

Conventa tamen querebatur de loco omnino secundi ordinis a viro uxori dato, cum pro domino Petro prima manerent suis ipsius optata: «lui non poteva staccarsi dalla sua comunità. Mi trovai di fronte ad un uomo che non metteva me e la nostra famiglia al primo posto, ma la sua immagine e la sua comunità [...] lui continuava a pensare alla sua immagine [...]. Durante le nozze chiedevo a Pietro che non prendesse sempre appuntamenti fissi con la comunità parrocchiale perché desideravo che avessimo più tempo per stare

insieme [...]. La sua reazione era rigida e schematica dicendomi che non era disponibile».

Indicium de conditione apposita quoad societatem mulieris ac viri in praxi christiana servanda patet ex firma recusatione reconciliationis a domino Petro defensa ob dominae Silvanae mutatos mores, uti ipse videre praesumebat: «si è mostrato irremovibile [...] lui fu irremovibile».

Dominus Petrus totam submissionem habitibus religiosi viri a muliere requirebat, et, si hoc non evenisset, ipse consuetudinem cum domina Silvana fregisset: «La separazione, cioè la decisione di uscire di casa, l'ho presa io dopo che le nostre discussioni ripetutamente finivano con lui che diceva: “se non sei d'accordo quella è la porta” [...] per l'ennesima volta lui cercava di concludere con la frase “se non ti va bene lì c'è la porta vai” [...]. Questa posizione rigida ed inderogabile mi fece sentire una esclusa dalla sua vita».

17. – Vir reapse animadvertit dominam Silvanam condicionem, quam ipse apposuerat, perdurante vita coniugali non adimplevisse et seipsum hac in re deceptum percepit: «Solamente dopo il matrimonio ho visto in lei un profondo e radicale cambiamento circa la fede cristiana ed anche le mie attività di volontariato e di impegno in parrocchia [...]. Inizii a mettere in discussione ed in dubbio le mie frequentazioni, pretendendo che mi staccassi da quell'ambiente e che mi “svecchiassi”. Purtroppo iniziò a mettere in dubbio quegli argomenti che erano stati messi in chiaro prima di sposarci [...]. Il suo atteggiamento verso la frequentazione della Messa cambiò radicalmente non appena rientrammo dal viaggio di nozze, mettendo in dubbio l'importanza della frequentazione, e questo divenne fra noi motivo di scontro ed io iniziavo a sentirmi tradito [...]. Infine iniziò a mettere in dubbio anche le attività che io svolgevo nell'ambito ecclesiale [...] non solo mi sono sentito turbato, ma anche tradito, infatti mettendo lei in discussione tutto, avevo perso la fiducia in mia moglie [...]. L'unica cosa che la domenica o il sabato sera volevo fare con lei era la partecipazione alla Messa [...] il rapido fallimento del nostro matrimonio mi fa concludere che lei non si era impegnata sinceramente, deludendo così le mie aspettative sulla nostra vita in comune [...]. Subito al ritorno dal viaggio di nozze Silvana si dimostrò cambiata: trovava dei pretesti per rimandare la partecipazione alla Messa. Silvana incominciò a dire che noi della parrocchia eravamo come una setta [...]. Silvana diceva apertamente che non sentiva l'obbligo di partecipare alla Messa festiva se c'erano altri impegni [...]. Quando ho capito che Silvana non intendeva vivere il matrimonio come esperienza di fede, dentro di me ho capito che il mio matrimonio era finito perché non rispondeva più alle mie intenzioni, anche se fu Silvana a prendere concretamente l'iniziativa di porre fine alla nostra unione [...]. Silvana non dimostrava nessuno interesse a corrispondere alle mie attese sul matrimonio come esperienza di vita co-

mune nella fede [...]. Passò un anno senza che Silvana dimostrasse l'intenzione di ristabilire la nostra vita insieme alla condizione che io avevo posto già prima del matrimonio, cioè quella di condividere un cammino di fede [...]. Silvana si dimostrava ferma sia nella sua convinzione della non necessità di partecipare alla Messa sia sulla sua critica al nostro gruppo di parrocchia da lei definito come "setta"».

Testes firmant mutationem Conventae quoad praxim christianam (cf. Actoris Parochum; Maurum C.; Eraldum B.; sororem Actoris; Stephanum B.).

Nonnulli testes, Actori magis proximi, recolunt firmam viri recusationem resumendi communionem vitae coniugalis ob haud impletam condicionem a viro appositam: «Ella è cambiata radicalmente dopo il matrimonio [...]. Non era più così ben disposta a frequentare la Messa domenicale; talvolta diceva a Pietro che si poteva anche saltare, cosa per lui inconcepibile, data la sua intransigenza e mentalità. Da Pietro ho saputo che questo, nel matrimonio, divenne un motivo di scontro. Ricordo anche che egli ebbe, nei confronti di Silvana, una frase infelice, dicendole che, se non le fosse andato bene il suo modo di pensare, "quella era la porta"; questo me l'ha riferito Silvana e, in seguito, me lo confermò Pietro [...]. Ricordo che io ho rimproverato Pietro per la sua eccessiva rigidità» (Actoris Parochus); «Mi è stato detto da lui, e anche da Silvana, che egli le disse che se non le andava bene il suo modo di fare, quella era la porta» (soror Actoris); «arrivò a dire una frase infelice a Silvana ovvero che, se non le fosse andato bene, quella era la porta» (Stephanus B.).

Solummodo si Conventa ad suos pristinos mores religiosos rediisset, Actor vitam coniugalem perrexisset, et ex huiusmodi viri voluntate aliud indicium condicionis appositae patet: «Pietro avrebbe accettato la riconciliazione con Silvana, se lei fosse tornata ad essere come prima delle nozze [...]. L'aut aut che Pietro pose molto presto alla moglie me lo riferì Silvana [...]. Pietro avrebbe ripreso con la moglie "se lei fosse tornata ad essere come prima delle nozze"» (Actoris Parochus).

Ratio agendi viri prorsus frustrati, quia mulier consuetudine nuptiali per durante minime particeps erat eius fervidae vitae christianae, firmat reapse illum condicionem apposuisse cuius obiectum vertebat in futurum dominae Silvanae modum sese gerendi.

Condicio de futuro igitur a viro reapse apposita plenam probationem obtinet.

18. – **De dolo a muliere conventa patrato.** – Defectus fidei christianae sedule servandae ex parte alterius coniugis quidem gravem perturbationem consuetudinis matrimonialis in altera parte summe religiosa genere valet.

Reapse ipsa domina Silvana, quae tamen pietate sese ornatam aestimat, agnoscit se nonnumquam sacram Synaxim die domenica neglexisse, uti supra iam probatum est.

In suo primo vadimonio Actor solummodo suam opinationem afferre valuit: «Ritengo che Silvana mi abbia tratto in inganno, sapendo quale importanza ha per me il vincolo sacramentale e la vita di chiesa»; revera vir sese deceptum animadverterat: «Da parte mia mi sentii tradito e per me fu un ribaltamento totale della mia vita» et in nostro iudicii gradu dominus Petrus suam delusionem ob mulieris mutationem recoluit: «Il cambiamento di Silvana dopo il matrimonio, in quanto non solo lei non era più praticante ma anche metteva in dubbio il mio impegno nella Chiesa, mi ha fatto sentire profondamente deluso, avvertendo l'ambiguità di Silvana [...]. Appena mi sono reso conto di avere sposato la persona sbagliata, non ho più voluto avere rapporti intimi con Silvana».

Ast mulier iterum atque iterum contendit se nullatenus intentioni dominum Petrum decipiendi indulsisse: «meno che mai mi ritengo una persona falsa nei sentimenti o addirittura capace di premeditare l'inganno o dolo a discapito di egoistici vantaggi personali [...]. Il mio atteggiamento di riavvicinamento alla Chiesa fu sincero e non accetto di essere accusata di dolo nei suoi confronti, perché questo non è vero [...] certamente non ritengo possa egli affermare la causa del dolo da parte mia che fino all'atto di divorzio ho tentato di tutto per salvare il matrimonio [...] accusarmi di dolo è per me torto grande che non accetto perché implica atteggiamenti che non mi appartengono assolutamente».

Minime dominae Silvanae necessarium erat sponsum decipere, ut ad nuptias perveniret, quia sponsi amore capti erant: «Da parte mia io ero innamorata di Pietro [...] con riferimento al capo di accusa a mio carico di dolo, ribadisco la mia più profonda spontaneità, sincerità, coerenza e buona fede nei comportamenti e pensieri, non avevo certamente altri scopi sottostanti alla decisione di matrimonio se non quella di istituire una famiglia con l'uomo che frequentavo ovvero Pietro».

Etiam Actor ac nonnulli testes agnoscunt relationem sponsaliciam ostendisse mutuam amorem: «Io ero innamorato di Silvana ed anche lei lo era di me»; «Mi sembravano innamorati» (Actoris Parochus); «Silvana era innamorata di Pietro. Lui era molto innamorato di lei» (Eraldus B.); «Ritengo che fosse innamorata di Pietro» (Stephanus B.).

19. – Quibus omnibus tum in iure tum in facto perpensis, Nos infrascripti Patres Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, declaramus, decernimus et definitive sententiamus, ad proposita dubia respondentem: *Affirmative, seu constare de nullitate matrimonii, in casu, dumtaxat ob condicionem de futuro a viro appositam, cui vetatur transitus ad canonicas nuptias inconsulto Tribunali primi gradus.*

Attenta ratione fidem christianam sentiendi ex parte viri actoris, qui quamdam exaggerationem, fortasse ex psychico statu orientem, ostendit,

opus est ut Tribunal primi gradus, cuius in casu est auferre vetitum, istam circumstantiam ponderet, sit et quatenus opera periti adhibita.

Ita pronuntiamus, mandantes locorum Ordinariis et tribunalium Administris, ut hanc nostram definitivam sententiam notificent omnibus quorum intersit, et executioni tradant ad omnes iuris effectus.

Romae, in sede Romanae Rotae Tribunalis, die 29 septembris 2015.

IORDANUS CABERLETTI, *Ponens*
GREGORIUS ERLEBACH
ANTONIUS BARTOLACCI

LA PRECISAZIONE DELL'INFLUSSO DI UNA QUALITÀ
DEL CONTRAENTE COME ELEMENTO DETERMINANTE
NELLE FATTISPECIE DI *ERROR QUALITATIS*,
ERRORE DOLOSO E CONDIZIONE FUTURA

1. LA FATTISPECIE

LA sentenza *coram* Caberletti, del 29 settembre 2015, che pubblichiamo in questo volume della rivista, riguarda un caso nel quale l'attore, cattolico praticante e molto legato alle iniziative parrocchiali, dopo un anno e mezzo di fidanzamento, sposò la convenuta il 3 marzo 2002. Lei non era molto praticante ma il rapporto con l'attore l'avvicinò alla pratica religiosa. A causa del lavoro della convenuta, non stabilirono subito un domicilio coniugale comune. Solo dopo quattro mesi dal matrimonio, il rapporto si incrinò per il mutato atteggiamento della moglie nei confronti del modo in cui l'attore viveva la sua pratica religiosa, il che per lui significò un grande colpo al loro rapporto, tanto che la donna chiese la separazione coniugale che fu omologata dal tribunale civile il 4 novembre 2002. Quindi, la vita coniugale – senza neanche arrivare a stabilire la dimora coniugale – durò poco più di sei mesi.

L'attore presentò libello di domanda di nullità del suo matrimonio il 24 ottobre 2007, per i capi del dolo da parte della donna o, subordinatamente, per errore da parte sua circa una qualità della donna intesa direttamente e principalmente, capi ai quale si aggiunse dopo, sempre subordinatamente, quello della condizione futura da lui apposta. La prima istanza decise affermativamente ma solo per il capo dell'errore ex can. 1097 § 2 nell'uomo attore. Il difensore del vincolo presentò appello contro la sentenza affermativa della nullità per errore. Nella seconda istanza si fece una precisazione della formula del dubbio un po' peculiare, poiché si chiese, oltre al fatto che la sentenza venisse confermata o meno, che il capo della condizione futura venisse trattato come in prima istanza, precisando che la condizione futura riguardava la «ripresa più a fondo della vita cristiana». Il dolo, sul quale ci fu

la negativa in prima istanza e non ci fu appello dell'attore, non fu oggetto della causa in seconda istanza. Intendo che la precisazione sulla condizione sia stata fatta perché in prima istanza, data la subordinazione dei capi, dando l'affermativa per l'errore circa una qualità della donna direttamente e principalmente intesa, il collegio non entrò nel merito per giudicare il capo della condizione, che lasciò cadere in quanto affermativa riguardo al capo dell'errore. La sentenza del tribunale di seconda istanza fu *negative ad omnia*, cioè all'errore e alla condizione futura. Così, alla fine della seconda istanza, ci troviamo con una sentenza affermativa e una negativa sull'*error qualitatis*, una sentenza negativa sul dolo, ma solo in prima istanza, e una sentenza negativa alla condizione futura *tamquam* in prima istanza.

Come si vede, la causa ha avuto un iter processuale un po' travagliato ed è arrivata in Rota in terza istanza, ma la formula del dubbio, molto articolata, è stata la seguente: «An constet de nullitate matrimonii, in casu: 1) ob errorem in qualitate mulieris conventae ex parte viri actoris, tamquam in tertia instantia; 2) ob condicionem de futuro a viro actore adpositam, tamquam in secunda instantia; 3) ob dolum a muliere conventa patratum, tamquam in secunda instantia».

Dato che, diversamente dalle istanze inferiori, in Rota non si è stabilita una subordinazione tra i capi, i giudici hanno giudicato su tutti e tre. La decisione è stata affermativa al capo della condizione futura da parte dell'attore ma negativa sull'errore e sul dolo.

2. LA QUALITÀ E LA SUA RILEVANZA NELLA POSSIBILE NULLITÀ DEL MATRIMONIO

In questa causa c'è un elemento che accomuna tutti e tre i capi di nullità, sul quale mi soffermerò in questo commento, che è la «qualità». Come sappiamo, se ne parla in tutte e tre le fattispecie. Non ci sono dubbi che, nel caso concreto, la qualità della quale si discute sia la serietà nella ripresa della vita cristiana da parte della convenuta e, in modo particolare, come si vede dai fatti, la sua disponibilità a seguire il marito nel suo modo di vivere la pratica religiosa in modo molto impegnato nella sua parrocchia. Questo è un punto, come si vedrà, fondamentale nel chiarimento dei fatti e nella loro valutazione giuridica.

Il problema, come si vede nelle istanze precedenti, è in quale modo questa qualità sia stata presente sia nel processo di scelta della convenuta da parte dell'attore e del matrimonio con lei, sia nello stesso oggetto del consenso matrimoniale.

Questa causa è paradigmatica su una questione che ho trattato in altre occasioni,¹ cioè, come spesso sia difficile, in molti casi concreti, capire quale

¹ H. FRANCESCHI, *La relazione tra dolo e condizione e la natura della qualità che può perturbare gravemente il consorzio di vita coniugale*, «Ius Ecclesiae», xxviii, 1 (2016), pp. 167-181.

sia stato il motivo che ha reso nullo il matrimonio. Mi spiego. Mentre nella dottrina è molto chiara la distinzione tra le tre fattispecie di cui in questa causa: *error in qualitate directe et principaliter intenta*, dolo e *condicio de futuro*, nel caso concreto spesso è molto difficile distinguere in quale modo una qualità – la sua presenza o la sua assenza – abbia potuto inficiare la validità di un matrimonio. Sulla scia della sentenza, farò una valutazione sul come una qualità possa essere percepita, voluta, manipolata, respinta, in ogni singolo caso, per cui i giudici devono fare sempre uno sforzo per capire il caso concreto, studiarlo senza pregiudizi, ricostruire il percorso biografico dei contraenti e il processo di formazione della volontà matrimoniale, per discernere adeguatamente, nel singolo caso, di quale fattispecie si tratti. Una prima distinzione tra le tre fattispecie la troviamo nelle seguenti parole di Viladrich: «Innanzitutto bisogna dire che l'errore e il dolo, in quanto tali, non si costituiscono mediante un atto positivo di volontà del soggetto; la condizione, invece, è sempre risultato di un atto positivo del soggetto oppure non esiste. L'errore e il dolo provengono dall'intelletto e appartengono alle anomalie che il consenso del soggetto ha per la dipendenza del volere rispetto all'intendere. La condizione proviene direttamente dalla volontà ed appartiene all'ambito di ciò che il soggetto, in quanto unica origine attiva delle sue stesse decisioni, decide di volere». ² Va detto, però, che nella decisione che ora pubblichiamo il turno afferma che, in qualche modo, nell'errore invalidante di cui al can. 1097, § 2 vi è anche l'esigenza di un positivo atto di volontà: «Solummodo si error cadit in obiectum antea ab agente volitum, seu petitum, directe et principaliter, matrimonium nequaquam oritur» (n. 4). Penso comunque, che le due affermazioni si possano comporre, se teniamo conto del fatto che non è l'errore circa la qualità a rendere nullo il matrimonio, perché l'errore in quanto tale resta nell'ambito dell'intelletto, ma il fatto che l'errore versa circa una qualità che, per un volere positivo di colui che è caduto in errore, era diventato oggetto essenziale della sua decisione e, poiché questo oggetto è mancante, viene meno il consenso matrimoniale, perché non esiste quello che direttamente e principalmente si intendeva nel celebrare il matrimonio con quella persona.

3. SOMIGLIANZE E DIFFERENZE TRA LE DIVERSE FATTISPECIE PER QUANTO RIGUARDA LA QUALITÀ

Ad una prima approssimazione, presenterò seppur brevemente il modo in cui la sentenza che commentiamo spiega le peculiarità di ognuna delle tre fattispecie sottoposte al suo vaglio: *l'error in qualitate personae directe et principaliter intenta*, la *condicio de futuro* e il dolo circa una qualità dell'altro contra-

² P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Milano 2001, p. 490.

ente. In tutte e tre le fattispecie, come risulta evidente, si tratta di una stessa qualità dell'altro contraente – la sincerità e profondità del ritorno alla pratica religiosa nella parte convenuta –. Il problema si trova, come ho detto, nella determinazione su come questa qualità o la sua mancanza abbia influito sia nel processo di formazione della volontà matrimoniale che nella stessa volontà propria del consenso di cui al canone 1057, § 2, nel quale si definisce il consenso in quanto atto di volontà di ogni contraente.

3. 1. *Errore circa una qualità direttamente e principalmente intesa (can. 1097 § 2)*

In questa fattispecie, dato che la qualità è diventata parte essenziale dell'oggetto del consenso, in sua mancanza viene meno lo stesso consenso matrimoniale. Se così fosse stato, l'attore avrebbe voluto direttamente e principalmente la sincerità della conversione della convenuta e che il suo atteggiamento verso la pratica della fede cattolica fosse profondamente mutato. Anzi, l'attore avrebbe voluto primariamente la qualità di una vera e sincera fede e pratica religiosa, che era sicuro di aver trovato nella convenuta. Quello che distingue questa fattispecie dal dolo e dalla condizione futura è, da una parte, l'inesistenza di un dubbio sull'esistenza o meno della qualità e, dall'altra, e questo sarebbe l'elemento identificante della fattispecie dell'errore di cui al can. 1097 § 2, il fatto che l'errante avesse voluto direttamente e principalmente la qualità, che riteneva incarnata nella parte convenuta e che quella qualità non fosse esistita, cosa che i giudici non hanno ritenuto sufficientemente provato.

Come si afferma nella sentenza ora pubblicata, è possibile che il contraente, facendo uso della sua libertà, modifichi l'oggetto del suo consenso, sempre che questa modifica non riguardi gli elementi e le proprietà essenziali del matrimonio.³ È quello che capita proprio nella fattispecie contemplata, in via eccezionale, dal can. 1097, § 2, cioè, che il contraente faccia sì che una determinata qualità dell'altro contraente diventi oggetto del suo consenso, quasi che si volesse più la qualità incarnata nella persona dell'altro contraente che la persona dell'altro contraente. Va detto comunque che la persona deve essere voluta come coniuge, perché altrimenti potremmo trovarci dinanzi ad una fattispecie di esclusione, indipendentemente dal fatto che quella qualità ci fosse o meno nell'altro contraente, soprattutto in quei casi

³ C. CABERLETTI, *Ariminen.*, 29 settembre 2015 (A. 184/2015), n. 3: «Attamen nupturiens omnino est dominus suis actus, atque obiectum consensus, nisi istud contra matrimonii essentiam intendatur, sub specie cuiusdam qualitatis alterius partis circumscribi potest, ita ut qualitas locum personae quasi obtineat et nubens, qui qualitate definita ornatus esse debet, fit medium ad illam qualitatem assequendam». Sul fondamento di questa fattispecie, cfr. M. A. ORTIZ, *Errore su una qualità intesa "directe et principaliter" (can. 1097 § 2) ed "error redundans" (can. 1083 § 2 CIC 17)*, «Ius Ecclesiae», 16 (2004), pp. 202-223.

nei quali la qualità intesa direttamente e principalmente non riguardasse gli elementi e le proprietà essenziali del matrimonio, ma qualcosa di estraneo al consenso: la situazione economica o professionale, la cittadinanza, ecc. A maggior ragione se quello che si cercasse fosse proprio contrario ai fini intrinseci del matrimonio, casi in cui potrebbe esserci una simulazione totale.⁴

I requisiti dell'*error qualitatis* invalidante il consenso, ricorda il turno rotale, sarebbero i seguenti:

a) L'esistenza di un *actus positivus voluntatis* mediante il quale la qualità in questione viene intesa in modo tale da diventare parte essenziale dell'oggetto della decisione coniugale, cioè del consenso.

b) Nel percorso che porta a intendere la qualità della persona come oggetto del consenso, il *modus progrediendi*, dice la sentenza, deve essere chiaro che la qualità è stata intesa, come afferma il legislatore, *directe et principaliter*, vale a dire, non solo come motivo che ha portato alla scelta dell'altro come coniuge, ma come oggetto diretto e principale della scelta stessa, quasi come se, nel caso concreto, per motivi che vanno individuati, il contraente che è caduto in errore avesse voluto, più che la persona con una determinata qualità, una qualità che riteneva incarnata o impersonata nell'altro contraente e sulla quale, però, ha errato, fino al punto che, come sostengono i giudici citando Giovanni Paolo II, «quando *qualitas prae persona intendatur*».⁵

c) Infine, affermano i giudici, è indifferente la causa dell'errore, che potrebbe essere il caso o il dolo. Conseguenza di questo, sostengono, è la chiara autonomia tra l'errore di cui al can. 1097, § 2 e il dolo del can. 1098, il che non toglie che entrambi i capi si possano dare simultaneamente, come capita non di rado: «*Quilibet fons erroris in qualitate directe et principaliter intenta consensum irritum facere valet, scilicet casualitas aut dolus; ideoque caput in canone 1097, § 2 definitum, haberi debet uti autonomum a capite doli a can. 1098 statuto*».⁶

3. 2. La condizione futura

Il secondo capo di nullità nella sentenza commentata è la condizione futura. Su questo tema mi sono soffermato in altre occasioni e rimando alla bibliografia qui citata.⁷ Ora vorrei porre l'attenzione sul tema delle caratteristiche

⁴ Cfr. P. GEFAELL, *Nota alla sentenza c. Funghini del 14 ottobre 1992. Fini del matrimonio, simulazione totale*, «Ius Ecclesiae», 5 (1993), pp. 577-596.

⁵ *Allocutio ad Rotam Romanam*, 29 gennaio 1993, «AAS», 85 (1993), 1260, n. 7.

⁶ C. CABERLETTI, *Ariminen.*, 29 settembre 2015, cit., n. 4. Sulla relazione tra dolo ed *error qualitatis* è interessante una sentenza c. Pompedda pubblicata su questa stessa rivista: c. Pompedda, *Calicuten.*, 6 febbraio 1992, con commento di H. FRANCESCHI, *La connessione tra l'errore nella qualità «directe et principaliter intenta» ed il dolo invalidante del consenso matrimoniale*, «Ius Ecclesiae», 6 (1993), pp. 573-608.

⁷ H. FRANCESCHI, *La relazione tra dolo e condizione e la natura della qualità che può perturbare*

del consenso condizionato e sul tema della esistenza o meno di una vera condizione riguardante una qualità dell'altro contraente.

Nelle diverse istanze della causa si insiste più volte sul fatto che l'attore ci teneva moltissimo alla sincerità del riavvicinamento della fidanzata alla pratica religiosa. Lui sostiene più volte che se non fosse stato convinto di questo non l'avrebbe mai sposata, ma allo stesso tempo afferma di essersi convinto di questa sincerità per cui si sarebbe sposato in pace, senza dubbi sulla riuscita del matrimonio. A questo punto, ci sono due aspetti che il turno rotale sottolinea sia nella parte *in iure* che nella parte *in facto* e che ritengo di importanza fondamentale.

Un primo aspetto riguardante la condizione in genere che viene sottolineato dai giudici del turno è il fatto che la condizione, sia essa propria o impropria, di futuro o di passato o presente, non si addice all'incondizionalità del dono coniugale (cfr. n. 6), il che spiega che nel Diritto latino la si ammetta con riserva – quella di passato o presente (cfr. can. 1102, §§ 2 e 3) – o venga semplicemente respinta – nel caso della condizione futura, che renderebbe sempre nullo il matrimonio (cfr. can. 1102, § 1) –, mentre nel CCEO, che ha fatto un successivo passo in avanti, si è stabilito che il matrimonio sotto condizione è sempre nullo: «Matrimonium sub condicione valide celebrari non potest» (can. 826 CCEO).

Il secondo punto è che perché si possa parlare di vera condizione e non la si confonda con altre figure affini che però condizione non sono – requisito o postulato, modo, ecc.⁸ – ci deve essere un positivo atto della volontà mediante il quale si sottopone l'esistenza del consenso o la sua permanenza ad una determinata circostanza o qualità. Se questa circostanza o qualità riguardasse il futuro, ci troveremmo dinanzi ad una condizione propria, che è quella futura, che rende sempre nullo il matrimonio, indipendentemente dal verificarsi o meno dell'evento o dell'esistenza o meno della qualità.

La sentenza, per chiarire se si tratti di una vera condizione futura e non piuttosto di un prerequisito o di un modo, cita un noto studio di Ferraboschi sulla condizione nel quale l'autore spiega la differenza tra intenzione e decisione, tra proposito e vera condizione: «Proposito o, in questo caso, intenzione, è la rappresentazione dell'atto volitivo, non il volere, perché volere vuol dire agire. Far propositi significa costruire deliberazioni, formulandole sia pure con la maggiore precisione (proposito deliberato e tenace), ma

gravemente il consorzio di vita coniugale, «Ius Ecclesiae», xxviii, 1 (2016), pp. 137-182; IDEM, *Rassegna di giurisprudenza in materia di consenso matrimoniale condizionato: il contributo del Card. Pericle Felici*, in *Coram Felici*, a cura di A. Chiarelli, U. Meucci, Città del Vaticano 2005, pp. 47-65; IDEM, *La prova della condizione*, in *Il consenso matrimoniale condizionato*, Città del Vaticano 2009, pp. 251-270; IDEM, *La prova del consenso condizionato nella giurisprudenza recente della Rota Romana*, «Ius Ecclesiae», xx, 1 (2008), pp. 89-124.

⁸ Cfr. H. FRANCESCHI, *La prova del consenso condizionato*, cit., pp. 107-110.

non ancora tradurle in atto, cioè dar loro quella spinta che dal campo della coscienza le trasporta nel mondo esteriore: questa spinta è data dall'atto di volontà, cioè dalla decisione. Il proposito è un progetto, non la costruzione [...]. La intenzione è l'ultima operazione del processo intellettuale, mentre la dichiarazione condizionata è di già, per quanto commisto ad elementi di giudizio, un atto di volontà».⁹

La sentenza ricorda quali sono gli elementi di prova del consenso condizionato nel caso della condizione futura: a) importanza dell'evento, circostanza o qualità, cioè il cosiddetto *criterium aestimationis*; b) dal punto di vista dell'iter psicologico del consenso condizionato, sottolinea che questo consenso parte dall'esistenza di un dubbio, almeno iniziale, sul verificarsi o meno dell'evento o qualità dedotti in condizione, il che aiuta a distinguere chiaramente la fattispecie della condizione da quella dell'errore, nella quale vi è certezza, benché errata, circa l'esistenza della qualità dell'altro contraente direttamente e principalmente intesa; c) la forte reazione nell'apprendere che quella qualità a cui si teneva tanto da far sì che fosse *condicio sine qua non* per l'esistere stesso del matrimonio, chiamato dalla giurisprudenza *criterium reactionis*. Nel caso concreto, come si evince dalle prove, non sarebbe tanto la sincerità del riavvicinamento alla pratica religiosa, come si è detto nelle istanze precedenti, ma il fatto che la moglie fosse veramente disposta ad essere coinvolta nel modo in cui suo marito impostava la vita cristiana e la sua presenza nella vita parrocchiale. Nell'ultima epigrafe vedremo in quale modo i giudici sono arrivati al convincimento che si trattasse piuttosto di un caso di condizione futura che di un caso di errore circa una qualità dell'altro contraente direttamente e principalmente intesa.

3. 3. L'errore doloso (can. 1098)

Anche nei casi di dolo ci troviamo con l'elemento della qualità sulla quale si erra. Come dicevo all'inizio di questo commento, la difficoltà di questo caso non si trova tanto nella definizione delle diverse fattispecie, ma piuttosto nella determinazione, nel singolo caso, di quale fosse la volontà dell'attore nel momento del consenso. Non si tratta, come in diverse occasioni dicono i giudici, di fare dei cavilli giuridici su quale capo di nullità "applicare" al caso, ma di conoscere la verità del caso, andare fino in fondo nella volontà delle parti per capire se ci troviamo dinanzi ad un errore in qualità direttamente e principalmente intesa, una condizione futura o, invece, un dolo invalidante.

Nel dolo, diversamente dalle altre due fattispecie, non c'è bisogno di un positivo atto di volontà, ma di una qualità dell'altro contraente sulla quale si

⁹ M. FERRABOSCHI, *Il matrimonio sotto condizione*, Padova, Cedam, 1937, p. 61. Citato dalla sentenza al n. 7.

erra e che questo errore causato dolosamente sia stato causa del consenso. Quello che invece c'è, in colui che inganna, è una volontà di ingannare per ottenere il consenso, che è chiaramente un positivo atto di volontà tradotto in azioni od omissioni, intenzionato ad ottenere il consenso dell'altro. Ma, ricorda il turno rotale, la ragione ultima del canone 1098 non è punire colui che inganna, ma proteggere il *deceptus* da una manipolazione nel processo di formazione della sua volontà matrimoniale che limiterebbe ingiustamente la sua libertà di decisione e sarebbe quindi contraria alla sua dignità: «Qui decipitur iniuriam ac praesertim vulnus quidem patitur quoad suam libertatem ac proinde quoad suam hominis dignitatem» (n. 9).

Sul fondamento del canone 1098, è interessate costatare che la sentenza, sposando la dottrina di K. Wojtyła in *Amore e responsabilità* sul consenso come dono e accoglienza delle persone¹⁰ e quella di Navarrete in un suo noto articolo sul dolo,¹¹ senza dirlo esplicitamente, sembri ammettere il fondamento della norma nel diritto naturale.

Nella spiegazione della fattispecie del dolo, il turno rotale sottolinea in modo molto stringato ma allo stesso tempo molto chiaro quali siano gli elementi essenziali del dolo che rende nullo il consenso matrimoniale: «Dolus matrimonium irritat solummodo si omnia haec quattuor elementa una simul concurrant, scilicet: 1) si quis matrimonium ineat errando, quia dolo deceptus; 2) si dolus ad matrimonium obtinendum patretur tum ab altero nubente tum a quavis tertia parte; 3) si obiectum doli sit quaedam alterius nubentis qualitas; 4) si defectus illius qualitatis consortium iugale turbare possit» (n. 10).

A riprova di quanto dicevo riguardo alla somiglianza che in non pochi casi può esistere tra un caso di errore, uno di condizione o uno di dolo, sta il fatto, come afferma la stessa sentenza, che anche nella prova indiretta di un

¹⁰ K. WOJTYŁA, *Amore e responsabilità*, Casale Monferrato, Marietti, 1980, pp. 69 e 84: «L'amore sponsale [...]. Consiste nel dono della persona. La sua essenza è il dono di sé, del proprio "io". È una cosa diversa, e nello stesso tempo qualche cosa di più dell'attrazione, della concupiscenza, e persino della benevolenza [...]. "Donarsi" è più che "voler bene", anche nel caso in cui grazie a questa volontà, un altro "io" diventa in qualche modo il "mio", come avviene nell'amicizia. Tanto dal punto di vista del soggetto individuale quanto da quello dell'unione interpersonale creata dall'amore, l'amore sponsale è nello stesso tempo qualcosa di diverso e di più di tutte le altre forme dell'amore. Fa nascere il dono reciproco delle persone [...] l'amore [...] ha bisogno di libertà: l'impegno della libertà ne costituisce in certa misura l'essenza. Quel che non ha la propria fonte nella libertà, quel che non è impegno libero, perché determinato o effetto di costrizione non può venir riconosciuto come amore; non contiene nulla della sua essenza».

¹¹ U. NAVARRETE, *Canon 1098 de errore doloso estne iuris naturalis an iuris positivi Ecclesiae?*, «Periodica de re morali canonica liturgica», 76 (1987), 166: «ratio legis naturalis invalidantis matrimonii in hac provincia non est defendere contrahentem contra iniustitiam aliorum, sed protegere libertatem internam ad matrimonium celebrandum».

dolo invalidante si dia molta importanza ai due criteri che la giurisprudenza applica anche ai casi di errore circa una qualità della persona direttamente e principalmente intesa e ai casi di condizione, cioè i *criteria aestimationis* e *reactionis*. In qualche modo, non è credibile un'azione intenzionalmente dolosa diretta a trarre in inganno circa una qualità dell'altro contraente per ottenere il consenso, quando questa qualità non sia oggettivamente importante per l'essenza stessa del matrimonio o per il concreto progetto matrimoniale. Allo stesso tempo, il fatto che non ci sia una reazione contraria quando si scopre l'errore, metterebbe in dubbio sia il fatto che l'errore è stato causa del consenso, che la gravità, almeno soggettiva, della qualità oggetto dell'inganno.

4. LA DECISIONE DEI GIUDICI

A mio avviso, i giudici del turno rotale sono riusciti nel complesso compito di identificare chiaramente quale fosse la qualità che cercava con determinazione l'attore nonché la maniera in cui questa abbia influito sul processo di formazione della volontà matrimoniale, intaccandola nel suo nascere. Per spiegare quest'ultimo punto, mi soffermerò sul modo in cui i giudici hanno deciso per ogni capo di nullità, poiché ritengo che sia la via più chiara per capire le ragioni della decisione nonché la differenza tra i modi in cui una qualità può o meno interferire nella formazione di un valido consenso.

Quindi, per concludere questo commento, vorrei sottolineare alcuni aspetti della decisione del turno rotale riguardo ai tre capi di nullità fissati nella formula del dubbio: l'*error qualitatis* in terza istanza e la condizione futura e il dolo *tamquam* in seconda istanza. Va detto, prima di entrare nella valutazione dei singoli capi di nullità, che *in casu* non vi è dubbio sia sull'importanza che l'attore dava alla religiosità della moglie (*criterium aestimationis*), che sulla sua forte reazione quando ha verificato che la moglie non era disposta a seguirlo nel *suo modo* di vivere questa religiosità (*criterium reactionis*). Come dicevo in precedenza, la giurisprudenza rotale utilizza spesso questi due criteri di prova indiretta per tutti e tre i capi, per cui il lavoro dei giudici del turno è stato soprattutto quello di determinare in quale modo questi criteri abbiano fatto luce nel caso concreto sul processo di formazione della volontà matrimoniale o meno della parte attrice.

4. 1. Riguardo all'errore, i problemi identificati dai giudici sono principalmente due: a) la qualità della religiosità della convenuta, da quanto risulta, benché fosse molto importante e fondamentale per l'attore, non è dimostrato che sia diventata l'oggetto del suo consenso. Come si dice più volte lungo l'istruttoria, anche dallo stesso attore, lui era veramente innamorato di Silvana, l'ha sposata perché l'amava. Certamente ci teneva molto alla religiosità, ma, dicono i giudici, non fino al punto che la religiosità fosse diventata

una qualità direttamente e principalmente intesa, al di sopra della persona dell'altro contraente; b) non è stato provato che quella religiosità mancasse realmente nella parte convenuta, vale a dire, non vi è dimostrazione che ci fosse un errore circa una qualità dell'altro contraente. Un altro conto, come vedremo di seguito, è cosa intendesse l'attore per "religiosità". Per queste ragioni il turno diede sentenza negativa al capo dell'errore ex can. 1097, § 2. A mio avviso, questa causa è interessante per capire la differenza tra l'errore *causam dans* e l'errore circa una qualità direttamente e principalmente intesa. Non è sufficiente perché l'errore circa una qualità – qualora ci fosse – renda nullo il matrimonio, che l'errante ci tenga moltissimo a una qualità, ma è necessario che detta qualità, mediante un positivo atto della volontà, venga sostantivata dal contraente, vale a dire, diventi l'oggetto del suo consenso, che non sarebbe tanto la persona che possiede tale qualità, ma la qualità stessa in quanto si ritiene incarnata nella persona che si sposa. In questo senso, penso che in questa fattispecie si possa applicare, come ha fatto il turno, quell'aforisma che spesso usa la giurisprudenza rotale nella cause di simulazione: l'esistenza di vero amore tra le parti rende meno credibile l'esistenza di una vera esclusione.

4. 2. La condizione futura, come abbiamo detto, implica un positivo atto di volontà mediante il quale colui che pone la condizione *decide* di sottoporre l'esistenza della sua volontà matrimoniale al verificarsi in futuro di un evento, una qualità o un comportamento dell'altro contraente (nel caso della cosiddetta condizione potestativa).

Dal vaglio di tutte le prove: soprattutto le dichiarazioni dell'attore, confermate da molti dei testimoni, è venuto fuori che, benché l'attore fosse veramente innamorato della convenuta e l'abbia sposata per amore, era talmente radicato in lui il suo modo di vedere e impostare la vita cristiana – *criterium aestimationis* –, molto incentrata nella vita parrocchiale, che non poteva intendere il suo matrimonio senza il coinvolgimento della moglie nella vita parrocchiale attiva. Lui era molto legato, forse troppo, al suo parroco e alle iniziative parrocchiali, e il solo vedere che la moglie, benché praticante, non fosse d'accordo con questa sua impostazione, fece crollare tutto il suo mondo e mutò radicalmente il rapporto con la moglie: raffreddamento del rapporto, diniego dei rapporti intimi, litigi. Tanto che spinse la moglie a chiedere la separazione, vedendo che il rapporto era praticamente scomparso.

Lui insiste sul fatto che si sentì tradito e ingannato e, in questo senso, il *criterium reactionis* è presente con molta forza, ma è chiaro che, nel caso concreto, come vedremo in seguito, non si trattò di un inganno con tutte le caratteristiche del dolo invalidante, ma piuttosto della verifica che la moglie non era disposta a seguirlo nel suo modo di vivere la vita cristiana, il

che significò per lui la fine di tutto. Tanto ci teneva alla condivisione con la moglie di questo stile di vita cristiana, che appena verificò che ciò non era possibile, venne meno la sua volontà matrimoniale. Benché nel momento della celebrazione del matrimonio lui fosse certo che tutto sarebbe andato bene – non c'erano dei dubbi sulla riuscita del matrimonio – dalla prova si evince che tale condizione, chiaramente posta prima del matrimonio, non era stata purificata prima della celebrazione e, quindi, era ancora presente con tutta la sua forza in quel momento, rendendo nullo il matrimonio per condizione futura, indipendentemente da quale fosse l'atteggiamento della moglie nei confronti delle esigenze del marito, poiché la condizione futura rende sempre nullo il matrimonio.

I giudici spiegano con chiarezza lineare come il fatto che sia stata la moglie a chiedere la separazione non sia contrario alla vera condizione, poiché ci sono molte deposizioni e dichiarazioni che chiariscono che l'attore, nel vedere il cambiamento di atteggiamento della moglie, insistette fino alla fine che l'unico modo perché funzionasse era che lei tornasse sui suoi passi e fosse disposta ad accompagnarlo nel suo modo di vivere la vita cristiana, atteggiamento che ha mantenuto anche dinanzi ai tentativi di riconciliazione della moglie.

Per queste ragioni, i giudici conclusero affermativamente alla nullità del matrimonio per condizione futura da parte dell'attore: «Ratio agendi viri prorsus frustrati, quia mulier consuetudine nuptiali perdurante minime particeps erat eius fervidae vitae christianae, firmat reapse illum condicionem apposuisse cuius obiectum vertebat in futurum dominae Silvanae modum sese gerendi. Condicio de futuro igitur a viro reapse apposita plenam probationem obtinet» (n. 17).

4. 3. Infine, riguardo al capo del dolo ex can. 1098, i giudici decidono negativamente. Ricordiamo che uno degli elementi essenziali del dolo invalidante il consenso è l'intenzionalità dell'inganno, vale a dire, che l'inganno sia ordito per ottenere il consenso dell'altro, sia riuscito nel suo tentativo di trarre in inganno l'altra parte per strappare ingiustamente un consenso che altrimenti non avrebbe dato. È per questo motivo che, come abbiamo ricordato in precedenza, la finalità ultima di questo canone non è tanto quella di punire l'azione dolosa quanto quella di proteggere la vera libertà del consenso da una macchinazione ingiusta.

Nella sentenza commentata, come abbiamo detto prima, è certo quale qualità cercasse l'attore nella moglie, quanto fosse importante quella qualità per il buon andamento della vita coniugale, e come la moglie avesse invece un'impostazione diversa sul modo di vivere la pratica religiosa. Ma non è provata l'intenzione dolosa nella donna. Non è stato provato che lei abbia ingannato, o che lo abbia fatto con lo scopo di sposare l'attore, né tanto

meno che avesse una volontà dolosa. Lei afferma con grande forza che non ha mai voluto ingannare il marito, che il suo riavvicinamento alla pratica religiosa è stato sincero e che è ancora praticante. È provato che mancava una qualità che per l'attore era fondamentale e poteva perturbare quel concreto consorzio di vita coniugale, come infatti avvenne; è chiaro che l'attore è incorso in un errore circa questa qualità; ma non è per niente provato che questo errore fosse stato causato dolosamente dalla donna. A conferma della mancanza di un'intenzione dolosa per ottenere il consenso, c'è il fatto, confermato dalle stesse parti e da diversi testimoni, che si sono sposati perché entrambi erano veramente innamorati l'uno dell'altro.

5. A MO' DI CONCLUSIONE

Il turno rotale decise nel seguente modo: «*Affirmative, seu constare de nullitate matrimoni, in casu, dumtaxat ob condicionem de futuro a viro appositam, cui vetatur transitus ad canonicas nuptias inconsulto Tribunali primi gradus*». ¹²

A mio avviso, oltre all'accurata presentazione delle tre fattispecie presenti in questa causa, uno degli insegnamenti principali che possiamo trarre da questa sentenza è quanto sia importante che i giudici non si limitino allo studio dottrinale e giurisprudenziale delle singole fattispecie legali, per poi "applicarle" al caso concreto, ma mettano al centro i fatti reali e provati, in uno sforzo di conoscenza e chiarimento della verità, spesso non facile in cause che riguardano l'aspetto più intimo delle persone, come sono le cause di nullità del matrimonio. Ritengo che sia quello che sono riusciti a fare i giudici rotali in questa sentenza. Solo se riusciamo a ricostruire con certezza i fatti e i processi interni delle persone, riusciremo nello scopo della giustizia ecclesiale, che è quello di *ius dicere*, di dichiarare il giusto nel caso concreto, che è inseparabile dalla verità che solo si può conoscere attraverso l'accurata ricostruzione dei fatti. Per questo motivo, ritengo che il Legislatore sia stato molto opportuno nel ricordare, nella riforma del processo matrimoniale, che per dichiarare la nullità di un matrimonio ci vuole la certezza morale, che esclude ogni prudente dubbio positivo, ¹³ *ex actis et probatis*.

HÉCTOR FRANCESCHI

¹² È interessante leggere il motivo per il quale i giudici hanno stabilito il *vetitum* per la parte attrice: «Attenta ratione fidem christianam sentiendi ex parte viri actoris, qui quamdam exaggerationem, fortasse ex psychico statu orientem, ostendit, opus est ut Tribunal primi gradus, cuius in casu est auferre vetitum, istam circumstantiam ponderet, sit et quatenus opera periti adhibita» (n. 19). In qualche modo, questo conferma la forza dei *criteria aestimationis* e *reactionis* nel caso concreto, rendendo ancora più evidente i motivi e la forza della condizione futura nel caso concreto.

¹³ Cfr. MI, *Regole procedurali*, art. 14.